



n. 1133/2026 R.A.C.C.

Tribunale Ordinario di Catanzaro

Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1133/2026

Il Giudice designato, dott. Ciro Luca Lotoro,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 luglio 2026, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;

letto il ricorso depositato in data 26 febbraio 2026 da CP_1 in proprio e nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società Controparte_2 entrambi nella qualità di soci titolari ciascuno di una quota del 25% del capitale sociale della CP_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Ferreri, con il quale hanno chiesto, in via principale con decreto *inaudita altera parte* e in via subordinata previa instaurazione del contraddittorio, la revoca immediata del Sig. Parte_1 dalla carica di Amministratore Unico della società CP_3 [...] e la nomina di un Amministratore Giudiziario, nonché ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo;

lette le memorie difensive depositate dal resistente Parte_1 nella qualità di socio, legale rappresentante e Amministratore Unico della società CP_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Luly, con le quali ha contestato integralmente le avverse pretese, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Presidente del Tribunale di Locri per la nomina dell'Arbitro Unico e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso cautelare per insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;

lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;

esaminata la documentazione prodotta;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Sulla competenza

La competenza di questa Sezione Specializzata in materia di Impresa è pacifica e va comunque affermata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 27 giugno 2003 n. 168, come modificato dall'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti per le cause e i procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo».

La società **CP_3** ha sede legale in Siderno (RC), circondario del Tribunale di Locri, distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del citato D.Lgs. 168/2003, essendo il capoluogo di regione Catanzaro la sede della sezione specializzata per l'intero distretto, la competenza appartiene a questo Tribunale.

L'art. 669-quinquies c.p.c., inoltre, stabilisce che, in presenza di clausola compromissoria, la domanda cautelare si propone al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito. Tale disposizione è pacificamente applicabile anche al caso di specie, in cui lo statuto della **CP_3** prevede all'art. 32 la devoluzione ad arbitro unico delle controversie sociali.

Quanto all'eccezione sollevata dai resistenti circa l'asserita nullità della nomina arbitrale da parte del Presidente del Tribunale di Locri — che non avrebbe potuto provvedere in luogo del Presidente di questa Sezione Specializzata — si osserva che la stessa attiene al procedimento arbitrale di merito e non incide sulla competenza cautelare di questo Giudice, la quale discende direttamente dai criteri sopra indicati e non è in discussione tra le parti. Ogni valutazione sulla validità della nomina arbitrale è riservata alla sede propria.

2. Sul *fumus boni iuris*

Il ricorso cautelare è fondato sull'art. 2476, comma 3, c.c., ai sensi del quale il socio, nel promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, «può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi».

La giurisprudenza di legittimità ha di recente chiarito che la disposizione in esame, pur collocata nella norma sull'azione sociale di responsabilità, attribuisce al socio un potere di richiesta della revoca cautelare che non presuppone necessariamente l'esercizio dell'azione risarcitoria, essendo

anzi autonoma e fondata sulla sola sussistenza di «gravi irregolarità nella gestione», indipendentemente dalla prova di un danno attuale.

Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che nel caso in esame la valutazione del *fumus boni iuris* incontra ostacoli significativi.

I ricorrenti articolano due ordini di censure: (a) l'omessa redazione e presentazione ai soci dei bilanci per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, nonché l'omessa tenuta delle scritture contabili; (b) la stipulazione, in data 1° ottobre 2022, di un contratto di *rent to buy* con la cooperativa **Pt_2** a condizioni asseritamente rovinose per la società e in conflitto di interessi, per i legami di parentela tra l'Amministratore Unico e gli esponenti della cooperativa.

Quanto al primo profilo, i resistenti hanno prodotto documentazione attestante che:

- il bilancio relativo all'esercizio 2023 è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 8 giugno 2025, alla presenza di tutti i soci, ivi compreso il ricorrente **CP_1** nella duplice qualità;
- i bilanci relativi agli esercizi 2024 e 2025 risultano già predisposti, seppure non ancora approvati, anche a causa del tempo necessario per la ricostruzione della contabilità a seguito del cambio di consulente fiscale;
- le dichiarazioni IVA e i modelli 770 per le annualità 2024 e 2025 sono stati regolarmente presentati.

Tale documentazione, ancorché suscettibile di ulteriore approfondimento nel merito, depone in senso contrario alla prospettazione — netta e priva di eccezioni — formulata dai ricorrenti, i quali hanno denunciato una «sistematica omissione» che, allo stato degli atti, non trova pieno riscontro.

Quanto al secondo profilo, relativo al contratto con **Pt_2**, la materia del contendere è oggetto di una radicale contrapposizione fattuale e documentale.

I ricorrenti affermano che l'immobile — acquistato per € 950.000,00 e oggetto di lavori di ristrutturazione per circa tre milioni di euro, finanziati mediante *bonus* edilizi — sarebbe stato promesso in vendita a un prezzo vile di € 1.500.000,00, con una minusvalenza di circa 2,5 milioni, sulla base di un contratto fittizio perché relativo a un immobile in stato di cantiere.

I resistenti oppongono:

- che il complesso immobiliare ha subito un significativo deprezzamento, documentato in atti, per effetto della demolizione di alcuni fabbricati, del loro declassamento catastale, dell'adozione di un nuovo PSC con riduzione dell'indice edificatorio e della previsione di una strada comunale;
- che la stipula del contratto con *Pt_2*, pienamente rientrante nell'oggetto sociale, si è resa necessaria per reperire liquidità anche a fronte del venir meno, dal dicembre 2022, di ulteriori apporti finanziari da parte del socio *CP_1* il quale — secondo i resistenti — non avrebbe più versato alcuna somma nelle casse sociali a differenza dei soci *Pt_1*;
- che il bilancio 2022, recante l'operazione, è stato approvato con la partecipazione dello stesso *CP_1*

Inoltre, i resistenti hanno prodotto una perizia redatta dal Geom. *Persona_1*, conferita su accordo di tutti i soci, che quantifica in misura significativamente inferiore rispetto alle fatture emesse i lavori effettivamente eseguiti dalla *Controparte_4* — società il cui Amministratore Unico (*Controparte_5*) sarebbe legato agli interessi dello stesso ricorrente *CP_1* il quale, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe agito quale tecnico di fatto della medesima, anche attraverso la propria società *Controparte_6*

La giurisprudenza di merito, in materia di conflitto di interessi dell'amministratore, ha affermato che esso deve essere accertato in concreto con riferimento al singolo atto e non può essere desunto in via astratta dalla sola esistenza di rapporti personali o familiari con soggetti terzi contraenti con la società, gravando su chi lo allega l'onere di provare indici ed elementi di anomalia che dimostrino l'incompatibilità tra gli interessi perseguiti e quelli della società.

Alla luce di tale quadro, caratterizzato da una ricostruzione dei fatti radicalmente difforme tra le parti e da un apparato documentale di non agevole lettura sommaria, non può ritenersi raggiunta quella soglia di verosimiglianza qualificata che deve sorreggere un provvedimento cautelare di natura così invasiva come la revoca dell'organo gestorio e la sua sostituzione con un amministratore giudiziario.

Le questioni sollevate — regolarità o meno della gestione, congruità del prezzo di vendita, effettiva consistenza dei lavori di ristrutturazione e regolarità delle relative fatture, sussistenza di un reale conflitto di interessi — richiedono un accertamento istruttorio incompatibile con la cognizione

sommatoria propria della sede cautelare e dovranno essere adeguatamente approfondite nella competente sede arbitrale di merito, già ritualmente instaurata.

3. Sul *periculum in mora*

Anche il requisito del *periculum in mora* presenta profili di criticità.

Il contratto di *rent to buy* con Pt_2 risale al 1° ottobre 2022, ossia a quasi quattro anni prima del deposito del presente ricorso. I ricorrenti non hanno allegato né documentato atti esecutivi imminenti del contratto — quale la stipula dell'atto definitivo di compravendita — che rendano attuale e concreto il pericolo di un danno irreparabile. L'allegazione del pericolo di «consolidamento» degli effetti dell'atto pregiudizievole si mantiene su un piano meramente ipotetico e non trova riscontro in elementi obiettivi sopravvenuti.

La procedura arbitrale di merito, inoltre, risulta già avviata: l'Arbitro Unico ha tenuto gli incontri del 15 e 25 giugno 2026, ha dichiarato formalmente aperta la procedura e ha concesso termini per memorie integrative, istanze istruttorie e repliche, rinviando al 28 settembre 2026. In quella sede potranno trovare piena cognizione tutte le questioni di merito, ivi comprese le domande di revoca dell'amministratore e di accertamento delle relative responsabilità.

Il tempo necessario per la definizione del giudizio arbitrale non appare, allo stato, tale da rendere irreversibile il pregiudizio lamentato, anche in considerazione del fatto che il contratto con Pt_2 è in essere da quasi quattro anni senza che si siano verificati — per quanto risulta dagli atti — atti dispositivi definitivi del bene.

Né può ritenersi sussistente il dedotto pericolo di inquinamento probatorio, atteso che la documentazione contabile più risalente è già agli atti del presente procedimento e di quello arbitrale, e che l'Amministratore Unico è soggetto agli obblighi di conservazione previsti dalla legge, la cui violazione integrerebbe autonome e più gravi responsabilità.

4. Sulle spese

Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività difensiva svolta dalle parti resistenti.

P.Q.M.

Il Giudice designato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- **rigetta** il ricorso cautelare proposto da **CP_1** e **Controparte_2** per insussistenza, allo stato, dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;
- **condanna** i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese della presente fase cautelare in favore del resistente **Parte_1** nella qualità di Amministratore Unico della **CP_3** spese che liquida in complessivi € 3503,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Catanzaro il 31.07.26

Il Giudice

Dott. Ciro Luca Lotoro